

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1776/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 527/2003 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati dall'Argentina che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999** 1
- Regolamento (CE) n. 1777/2003 della Commissione, del 10 ottobre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 2
- Regolamento (CE) n. 1778/2003 della Commissione, del 10 ottobre 2003, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri 4
- Regolamento (CE) n. 1779/2003 della Commissione, del 10 ottobre 2003, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate 5
- ★ **Regolamento (CE) n. 1780/2003 della Commissione, del 10 ottobre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2366/98 recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne dal 1998/1999 al 2003/2004** 6
- Regolamento (CE) n. 1781/2003 della Commissione, del 10 ottobre 2003, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato 7
- ★ **Direttiva 2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica** 8

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2003/711/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 2 ottobre 2003, recante nomina di un membro supplente del Comitato delle regioni** 10

(segue)

2003/712/CE:	
★ Decisione del Consiglio, del 2 ottobre 2003, recante nomina di un membro supplente del Comitato delle regioni	11
2003/713/CE:	
★ Decisione del Consiglio, del 2 ottobre 2003, recante nomina di un membro supplente del Comitato delle regioni	12
2003/714/CE:	
★ Decisione del Consiglio, del 2 ottobre 2003, recante nomina di un membro titolare del Comitato delle regioni	13
2003/715/CE:	
★ Decisione del Consiglio, del 2 ottobre 2003, recante nomina di un membro supplente del Comitato delle regioni	14
2003/716/CE:	
★ Decisione del Consiglio, del 2 ottobre 2003, recante nomina di un membro titolare del Comitato delle regioni	15
2003/717/CE:	
★ Decisione del Consiglio, del 2 ottobre 2003, recante nomina di un membro supplente del Comitato delle regioni	16
2003/718/CE:	
★ Decisione del Consiglio, del 2 ottobre 2003, recante nomina di dodici membri titolari greci e di dodici membri supplenti greci del Comitato delle regioni	17
2003/719/CE:	
★ Decisione del Consiglio, del 2 ottobre 2003, recante nomina di tre membri titolari olandesi e di tre membri supplenti olandesi del Comitato delle regioni	19
2003/720/CE:	
★ Decisione del Consiglio, del 2 ottobre 2003, recante nomina di un membro titolare del Comitato delle regioni	20
Commissione	
2003/721/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 29 settembre 2003, recante modifica della direttiva 92/118/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni per il collagene destinato al consumo umano e abrogazione della decisione 2003/42/CE⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 3393]	21
2003/722/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 6 ottobre 2003, relativa alla procedura di attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda kit d'impermeabilizzazione dell'impalcato da applicare allo stato liquido⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 3483]	32
2003/723/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 30 settembre 2003, relativa alla validità di talune informazioni tariffarie vincolanti [notificata con il numero C(2003) 3517]	34

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

2003/724/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 10 ottobre 2003, recante deroga temporanea alla direttiva 82/894/CEE per quanto riguarda la frequenza della notifica dei focolai primari dell'encefalopatia spongiforme bovina ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 3561]** 36

Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea

- ★ **Decisione 2003/725/GAI del Consiglio, del 2 ottobre 2003, che modifica l'articolo 40, paragrafi 1 e 7, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni** 37

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1776/2003 DEL CONSIGLIO**del 29 settembre 2003****recante modifica del regolamento (CE) n. 527/2003 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati dall'Argentina che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 45, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Sono attualmente in corso negoziati tra la Comunità, rappresentata dalla Commissione, e l'Argentina ai fini della conclusione di un accordo sul commercio del vino. Detti negoziati vertono in particolare sulle rispettive pratiche enologiche delle due parti e sulla protezione delle indicazioni geografiche.
- (2) Ai fini del fruttuoso proseguimento di tali negoziati, risulta opportuno prorogare la deroga che consente l'aggiunta di acido malico ai vini prodotti nel territorio argentino e importati nella Comunità fino all'entrata in vigore del futuro accordo e comunque al massimo fino al 30 settembre 2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 527/2003 ⁽²⁾ è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, tale autorizzazione è valida soltanto fino all'entrata in vigore dell'accordo che scaturirà dai negoziati con l'Argentina volti alla conclusione di un accordo sul commercio del vino relativo in particolare alle pratiche enologiche e alla protezione delle indicazioni geografiche, e comunque al massimo fino al 30 settembre 2004.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 settembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ALEMANNI

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. (Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 78 del 25.3.2003, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1777/2003 DELLA COMMISSIONE
del 10 ottobre 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 ottobre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	93,1
	060	102,5
	064	110,4
	068	67,7
	204	140,1
	999	102,8
0707 00 05	052	101,8
	999	101,8
0709 90 70	052	101,8
	999	101,8
0805 50 10	052	87,9
	388	63,6
	524	77,8
	528	51,9
	999	70,3
0806 10 10	052	100,0
	064	114,9
	508	301,7
	999	172,2
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	38,7
	388	73,6
	400	51,8
	508	108,4
	512	104,5
	720	45,2
	800	185,5
	804	104,8
	999	89,1
0808 20 50	052	103,6
	064	49,4
	388	170,0
	720	85,2
	999	102,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1778/2003 DELLA COMMISSIONE
del 10 ottobre 2003
che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 359/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 prevede che gli acquisti mediante gara vengano aperti o sospesi dalla Commissione in uno Stato membro non appena si constata che per due settimane consecutive il prezzo di mercato di tale Stato membro si situa, a seconda dei casi, ad un livello inferiore oppure pari o superiore al 92 % del prezzo di intervento.

- (2) L'ultimo elenco degli Stati membri nei quali è sospeso l'intervento è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1658/2003 della Commissione ⁽⁵⁾. Questo elenco dev'essere modificato per tener conto dei nuovi prezzi di mercato comunicati dalla Spagna in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2771/1999. Per motivi di chiarezza occorre sostituire tale elenco e abrogare il regolamento (CE) n. 1658/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono sospesi in Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Paesi Bassi, Austria, Lussemburgo, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1658/2003 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore l'11 ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 53 del 28.2.2003, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU L 234 del 20.9.2003, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1779/2003 DELLA COMMISSIONE
del 10 ottobre 2003**

relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 649/2003 ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f).
- (2) L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004.

- (3) Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 ottobre 2003 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.
2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di novembre 2003 possono essere presentate domande di titoli per 4 330,967 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2003.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 13.

REGOLAMENTO (CE) N. 1780/2003 DELLA COMMISSIONE
del 10 ottobre 2003

**che modifica il regolamento (CE) n. 2366/98 recante modalità di applicazione del regime di aiuto
alla produzione di olio di oliva per le campagne dal 1998/1999 al 2003/2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1638/98 prevede la costituzione di un sistema d'informazione geografica (GIS) per migliorare la conoscenza e i controlli sulla produzione di olio d'oliva al livello del produttore. L'articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1638/98 stabilisce che a decorrere dal 1° novembre 2003 gli olivi e le corrispondenti superfici, che non siano registrati in un sistema di informazione geografica costituito a norma dell'articolo 2 dello stesso regolamento, non conferiranno alcun diritto all'aiuto alla produzione di olio d'oliva nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi.
- (2) Gli articoli da 23 a 26 del regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2383/2002 ⁽⁴⁾, precisano le modalità di attuazione del GIS oleicolo e stabiliscono le condizioni alle quali la sua costituzione può essere considerata compiuta in una regione o in uno Stato membro.
- (3) Più in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2366/98 stabilisce una procedura secondo la quale la Commissione constata l'avvenuta costituzione del GIS oleicolo sulla base di una relazione dello Stato membro interessato. Tenuto conto

del fatto che la costituzione di un GIS diventa una condizione obbligatoria per l'ottenimento degli aiuti alla produzione di olio d'oliva e al fine di semplificare le procedure amministrative per consentire un'utilizzazione rapida ed efficace del GIS, è opportuno eliminare l'obbligo di seguire detta procedura.

- (4) Si ritiene tuttavia necessario mantenere in vigore l'obbligo, per gli Stati membri, di informare la Commissione delle misure prese per quanto riguarda la costituzione e il completamento del GIS oleicolo.
- (5) Occorre pertanto modificare l'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2366/98.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2366/98, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure nazionali adottate in applicazione degli articoli da 23 a 26 e dell'avvenuta costituzione del sistema d'informazione geografica oleicolo a livello nazionale o, se del caso, regionale.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32.

⁽²⁾ GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 293 del 31.10.1998, pag. 50.

⁽⁴⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 122.

REGOLAMENTO (CE) N. 1781/2003 DELLA COMMISSIONE
del 10 ottobre 2003
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 ⁽⁴⁾. Recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle

quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 29,595 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3.

**DIRETTIVA 2003/92/CE DEL CONSIGLIO
del 7 ottobre 2003**

che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La crescente liberalizzazione dei settori del gas e dell'energia elettrica al fine di completare il rispettivo mercato interno ha rivelato la necessità di rivedere le attuali norme IVA sul luogo di cessione di tali beni, di cui alla sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽⁴⁾, in modo da modernizzare e semplificare il funzionamento del regime IVA nell'ambito del mercato interno, secondo la strategia che la Commissione si è impegnata a condurre in questo campo.
- (2) L'elettricità e il gas sono considerati beni ai fini dell'IVA e pertanto il loro luogo di cessione per le transazioni transfrontaliere va determinato ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 77/388/CEE. Tuttavia, poiché l'elettricità e il gas sono fisicamente difficili da rintracciare, risulta particolarmente complesso determinare il luogo di cessione secondo le norme attuali.
- (3) Per realizzare un vero mercato interno dell'energia elettrica e del gas che sia privo di ostacoli IVA, il luogo di cessione del gas mediante la rete di distribuzione di gas naturale nonché dell'elettricità prima che i beni raggiungano la fase finale del consumo, dovrebbe essere il luogo in cui il cliente ha fissato la sede della propria attività economica.
- (4) La cessione di elettricità e gas nella fase finale, dal commerciante e distributore al consumatore finale, andrebbe tassata nel luogo in cui l'acquirente effettivamente usa e consuma i beni, in modo da garantire che l'imposizione abbia luogo nel paese in cui avviene il consumo reale. Di norma si tratta del luogo in cui è situato il contatore del cliente.

- (5) L'elettricità e il gas vengono erogati attraverso reti di distribuzione, alle quali i rispettivi gestori danno accesso. Al fine di evitare la doppia o mancata imposizione, è necessario armonizzare le norme che disciplinano il luogo di prestazione dei servizi di trasmissione e trasporto. L'accesso alle reti di distribuzione e il relativo uso nonché la fornitura di altri servizi direttamente collegati andrebbero pertanto aggiunti all'elenco dei casi particolari previsti dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 77/388/CEE.
- (6) Al fine di evitare la doppia imposizione occorre prevedere un'esenzione IVA per l'importazione del gas mediante la rete di distribuzione di gas naturale nonché dell'elettricità.
- (7) Le modifiche apportate alle norme relative al luogo di cessione del gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale nonché dell'elettricità dovrebbero essere abbinate ad un meccanismo obbligatorio di inversione contabile allorché il cliente è una persona identificata ai fini dell'IVA.
- (8) La direttiva 77/388/CEE dovrebbe essere pertanto modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/388/CEE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 8, paragrafo 1, sono aggiunte le lettere seguenti:
 - «d) in caso di cessione di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale, o di energia elettrica ad un soggetto passivo — rivenditore: il luogo in cui il soggetto passivo-rivenditore ha fissato la sede della propria attività o ha costituito un centro di attività stabile cui i beni vengono erogati, ovvero, in mancanza di tale sede o centro di attività stabile, il luogo in cui ha l'indirizzo permanente o in cui risiede abitualmente.

Ai fini della presente disposizione per "soggetto passivo — rivenditore" si intende un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all'acquisto di gas e di elettricità è costituita dalla rivendita di tali prodotti e il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile;

⁽¹⁾ Proposta del 5.12.2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere reso il 13.5.2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere reso il 26.3.2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag.1. Modificata da ultimo dalla direttiva 2002/93/CE (GU L 331 del 7.12.2002, pag. 27).

- e) nei casi di cessione di gas mediante la rete di distribuzione di gas naturale ovvero di energia elettrica non previsti dalla lettera d): il luogo in cui il cliente usa e consuma effettivamente tali beni. Se la totalità o parte dei beni non è di fatto consumata dal cliente in questione, si ritiene che tali beni non consumati siano stati usati e consumati nel luogo in cui il cliente ha fissato la sede della propria attività o ha un centro di attività stabile in cui i beni vengono erogati. In mancanza di tale sede o centro di attività stabile, si ritiene che egli abbia usato e consumato i beni nel luogo in cui ha l'indirizzo permanente o in cui risiede abitualmente.»
- 2) All'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), dopo l'ottavo trattino è inserito il trattino seguente:
- «— la concessione dell'accesso ai sistemi di distribuzione di gas naturale e di energia elettrica, nonché del servizio di trasporto o trasmissione mediante gli stessi, e la fornitura di altri servizi direttamente collegati.»
- 3) All'articolo 14, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
- «k) le importazioni di gas mediante la rete di distribuzione di gas naturale, nonché di energia elettrica.»
- 4) L'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), nella versione di cui all'articolo 28 *octies*, è sostituito dal seguente testo:
- «a) dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile, diversa da quelle di cui alle lettere b), c) e f). Se la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile è effettuata da un soggetto passivo non stabilito nel paese, gli Stati membri possono, alle condizioni da essi stabilite, prevedere che il debitore dell'imposta è il destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi imponibile;»
- 5) All'articolo 21, paragrafo 1, nella versione di cui all'articolo 28 *octies*, è aggiunta la lettera seguente:
- «f) dalle persone identificate ai fini dell'IVA nel territorio del paese e che sono destinatarie delle cessioni di beni disciplinate dall'articolo 8, paragrafo 1, lettere d) o e), se queste sono effettuate da un soggetto passivo non stabilito nel paese.»
- 6) All'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), nella versione di cui all'articolo 28 *nonies*, il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:
- «— ogni soggetto passivo, fatta eccezione per quelli di cui all'articolo 28 *bis*, paragrafo 4, che effettua all'interno del territorio del paese cessioni di beni o prestazioni di servizi che gli diano diritto a deduzione, diverse dalla cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali l'imposta è dovuta unicamente dal cliente o dal destinatario a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a), b), c) o f). Gli Stati membri, tuttavia, hanno la facoltà di non identificare determinati soggetti passivi, precisati all'articolo 4, paragrafo 3.»
- 7) All'articolo 28 *bis*, paragrafo 5, lettera b), è aggiunto il trattino seguente:
- «— la cessione di gas mediante la rete di distribuzione di gas naturale, o di energia elettrica, alle condizioni stabilite all'articolo 8, paragrafo 1, lettere d) oppure e).»

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva in data 1° gennaio 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 ottobre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. TREMONTI

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO**DECISIONE DEL CONSIGLIO****del 2 ottobre 2003****recante nomina di un membro supplente del Comitato delle regioni**

(2003/711/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/60/CE del Consiglio, del 22 gennaio 2002, recante nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni ⁽¹⁾.
- (2) Un seggio di membro supplente del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato del Sig. José Luis GONZALEZ VALLVE, comunicata al Consiglio in data 19 settembre 2003,

DECIDE:

Articolo unico

Il Sig. Carlos Javier FERNANDEZ CARRIEDO è nominato membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del Sig. José Luis GONZALEZ VALLVE per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 2 ottobre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. PISANU

⁽¹⁾ GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 2 ottobre 2003
recante nomina di un membro supplente del Comitato delle regioni

(2003/712/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo tedesco,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/60/CE del Consiglio, del 22 gennaio 2002, recante nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni ⁽¹⁾.
- (2) Un seggio di membro supplente del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni della Sig.ra Carola JAMNIG-STELLMACH, comunicate al Consiglio in data 17 settembre 2003,

DECIDE:

Articolo unico

La Sig.ra Sandra SPECKERT, Mitglied der Bremischen Bürgerschaft, è nominata membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione della Sig.ra Carola JAMNIG-STELLMACH per la restante durata del mandato di quest'ultima, ossia fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 2 ottobre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. PISANU

⁽¹⁾ GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 2 ottobre 2003
recante nomina di un membro supplente del Comitato delle regioni

(2003/713/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/60/CE del Consiglio, del 22 gennaio 2002, recante nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni ⁽¹⁾.
- (2) Un seggio di membro supplente del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato del Sig. Antoni GARCÍAS I COLL, comunicata al Consiglio in data 19 settembre 2003,

DECIDE:

Articolo unico

Il Sig. Joan HUGUET I ROTGER, Diputado del Parlamento de las Islas Baleares, è nominato membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del Sig. Antoni GARCÍAS I COLL per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 2 ottobre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. PISANU

⁽¹⁾ GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 2 ottobre 2003
recante nomina di un membro titolare del Comitato delle regioni

(2003/714/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/60/CE del Consiglio, del 22 gennaio 2002, recante nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni ⁽¹⁾.
- (2) Un seggio di membro titolare del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato del Sig. Francesc ANTICH I OLIVER, comunicata al Consiglio in data 19 settembre 2003,

DECIDE:

Articolo unico

Il Sig. Jaume MATAS I PALOU, Presidente — Gobierno Balear, è nominato membro titolare del Comitato delle regioni in sostituzione del Sig. Francesc ANTICH I OLIVER per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 2 ottobre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. PISANU

⁽¹⁾ GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 2 ottobre 2003
recante nomina di un membro supplente del Comitato delle regioni

(2003/715/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/60/CE del Consiglio, del 22 gennaio 2002 recante nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni ⁽¹⁾.
- (2) Un seggio di membro supplente del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato del Sig. Francisco AZNAR VALLEJO, comunicata al Consiglio in data 19 settembre 2003,

DECIDE:

Articolo unico

Il Sig. Javier MORALES FEBLES è nominato membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del Francisco AZNAR VALLEJO per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 2 ottobre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. PISANU

⁽¹⁾ GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 2 ottobre 2003
recante nomina di un membro titolare del Comitato delle regioni

(2003/716/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/60/CE del Consiglio, del 22 gennaio 2002, recante nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni ⁽¹⁾.
- (2) Un seggio di membro titolare del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato del Sig. José Joaquín MARTINEZ SIESO, comunicata al Consiglio in data 23 settembre 2003,

DECIDE:

Articolo unico

Il Sig. Miguel Ángel REVILLA ROIZ, Presidente — Gobierno de Cantabria, è nominato membro titolare del Comitato delle regioni in sostituzione del Sig. José Joaquín MARTINEZ SIESO per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 2 ottobre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. PISANU

⁽¹⁾ GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 2 ottobre 2003
recante nomina di un membro supplente del Comitato delle regioni

(2003/717/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/60/CE del Consiglio, del 22 gennaio 2002, recante nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni ⁽¹⁾.
- (2) Un seggio di membro supplente del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato del Sig. Juan José FERNANDEZ GOMEZ, comunicata al Consiglio in data 23 settembre 2003,

DECIDE:

Articolo unico

La Sig.ra Dolores GOROSTIAGA SAIZ, Vicepresidente — Gobierno de Cantabria, è nominata membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del Sig. Juan José FERNANDEZ GOMEZ per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 2 ottobre 2003.

Per il Consiglio
Il Presidente
G. PISANU

⁽¹⁾ GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 2 ottobre 2003****recante nomina di dodici membri titolari greci e di dodici membri supplenti greci del Comitato delle regioni**

(2003/718/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo greco,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/60/CE del Consiglio, del 22 gennaio 2002, recante nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni ⁽¹⁾.
- (2) Dodici seggi di membri titolari e dodici seggi di membri supplenti del suddetto Comitato sono divenuti vacanti in seguito alle dimissioni di tutti i membri titolari e supplenti greci del Comitato delle regioni, comunicate al Consiglio in data 12 settembre 2003,

DECIDE:

Articolo unico

a) sono nominati membri titolari del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, ossia fino al 25 gennaio 2006.

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Sig.ra YENNIMATA Phophi | Président de l'administration départementale élargie Athènes-Le Pirée — Président de l'ENAE |
| 2. Sig. CHATZOPOULOS Christos | Président de l'administration départementale élargie d'Evros-Rhodope |
| 3. Sig. TATSIS Konstantinos | Président de l'administration départementale élargie de Xanthi-Drama-Kavala |
| 4. Sig. SGOUROS Yannis | Préfet d'Athènes |
| 5. Sig. STAMATIS Dimitrios | Préfet d'Etolie-et-Acarmanie |
| 6. Sig. KOUKOULOPOULOS Paris | Maire de Kozani — Président de l'Union centrale des communes de Grèce (KEDKE) |
| 7. Sig.ra BAKOYANNI Theodora | Maire d'Athènes |
| 8. Sig. KARAVOLAS Andreas | Maire de Patra |
| 9. Sig. TZANIKOS Panayotis | Maire d'Amarousio |
| 10. Sig. KAMARAS Pavlos | Maire de Pefki (Attique) |
| 11. Sig. PALAIOLOGOS Christos | Conseiller municipal de Livadia |
| 12. Sig. TZATZANIS Konstantinos | Conseiller municipaldu Pirée |

b) sono nominati membri supplenti del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, ossia fino al 25 gennaio 2006.

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| 1. Sig. MACHIMARIS Georgios | Préfet de Corfou |
| 2. Sig. MACHERIDIS Yannis | Préfet du Dodécane |
| 3. Sig. LAMBRINOUDIS Polydoros | Préfet de Chios |
| 4. Sig. KATSAROS Loukas | Préfet de Larissa |

⁽¹⁾ GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 5. Sig. SPARTSIS Ioannis | Préfet de l'Émathie |
| 6. Sig. KOURAKIS Yannis | Maire d'Héraklion (Crète) |
| 7. Sig. KOUTSOULIS Georgios | Maire de Kalamata |
| 8. Sig. IKONOMIDIS Panayotis | Maire d'Arta |
| 9. Sig. PREVEZANOS Dimitris | Maire de Skiathos |
| 10. Sig. KOTRONIAS Yorgos | Maire de Lamia |
| 11. Sig. YEORGAKIS Theodoros | Maire d' Ilioupoli d'Attique |
| 12. Sig. KLAPAS Miltiadis | Maire de Preveza |

Fatto a Bruxelles, addì 2 ottobre 2003.

Per il Consiglio
Il Presidente
G. PISANU

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 2 ottobre 2003****recante nomina di tre membri titolari olandesi e di tre membri supplenti olandesi del Comitato delle regioni**

(2003/719/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo olandese,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/60/CE del Consiglio, del 22 gennaio 2002, recante nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni ⁽¹⁾.
- (2) Tre seggi di membri titolari del suddetto Comitato sono divenuti vacanti in seguito alla scadenza dei mandati della sig.ra JACOBS, del sig. VAN KLAVEREN e del sig. VERBURG; tre seggi di membri supplenti del suddetto Comitato sono divenuti vacanti in seguito alla scadenza dei mandati del sig. BOERTJENS, della sig.ra KALLEN-MORREN e del sig. VAN NISTELROOIJ, comunicata al Consiglio il 10 settembre 2003,

DECIDE:

Articolo unico

- a) sono nominati membri titolari del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, ovvero fino al 25 gennaio 2006:
 - 1) il Sig. G.J. JANSEN, Commissaris van de Koningin in de provincie Overijssel, In sostituzione della sig.ra JACOBS;
 - 2) il Sig. P.A. BIJMAN, gedeputeerde van de provincie Fryslân, in sostituzione del sig. VAN KLAVEREN;
 - 3) il Sig. J.P.J. LOKKER, gedeputeerde van de provincie Utrecht, in sostituzione del sig. VERBURG.
- b) sono nominati membri supplenti del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, ovvero fino al 25 gennaio 2006:
 - 1) il Sig. H. BLEKER, gedeputeerde van de provincie Groningen, in sostituzione del Sig. BOERTJENS;
 - 2) il Sig. M.J.A. EURLINGS, gedeputeerde van de provincie Limburg, in sostituzione della sig.ra KALLEN-MORREN;
 - 3) il Sig. O. HOES, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, in sostituzione del Sig. VAN NISTELROOIJ.

Fatto a Bruxelles, addì 2 ottobre 2003.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. PISANU

⁽¹⁾ GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 2 ottobre 2003
recante nomina di un membro titolare del Comitato delle regioni

(2003/720/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/60/CE del Consiglio, del 22 gennaio 2002, recante nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni ⁽¹⁾.
- (2) Un seggio di membro titolare del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato del Sig. Román RODRIGUEZ RODRIGUEZ, comunicata al Consiglio in data 19 settembre 2003,

DECIDE:

Articolo unico

Il Sig. Adán MARTIN MENIS, Presidente — Gobierno de Canarias, è nominato membro titolare del Comitato delle regioni in sostituzione del Sig. Román RODRIGUEZ RODRIGUEZ, per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 2 ottobre 2003.

Per il Consiglio
Il Presidente
G. PISANU

⁽¹⁾ GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2003

recante modifica della direttiva 92/118/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni per il collagene destinato al consumo umano e abrogazione della decisione 2003/42/CE

[notificata con il numero C(2003) 3393]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/721/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2003/42/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Devono essere stabilite disposizioni in materia di sanità pubblica da applicarsi specificamente ai preparati di collagene destinati al consumo umano. A condizione che tali disposizioni vengano applicate tanto al collagene destinato al consumo umano quanto a quello non destinato al consumo umano e che anche le disposizioni in materia di igiene siano le stesse, ambedue i tipi di collagene possono essere prodotti e/o immagazzinati nello stesso stabilimento.
- (2) Devono essere fissate le condizioni relative all'autorizzazione, alla registrazione, all'ispezione e all'igiene per gli stabilimenti che producono collagene. Alcune condizioni sanitarie contenute nella direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale⁽³⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003⁽⁴⁾, e dalla direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari⁽⁵⁾, hanno rilevanza per i preparati di collagene.

- (3) L'articolo 2.3.13.7 del codice zoosanitario (2001) dell'UIE sulla BSE raccomanda che, se la gelatina e il collagene sono preparati esclusivamente da pelli, l'autorità veterinaria autorizza, senza restrizioni, l'importazione e il transito di detti gelatina e collagene nei territori di propria competenza, indipendentemente dallo status dei paesi esportatori.

- (4) In base al regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1234/2003 della Commissione⁽⁷⁾, le pelli derivate da ruminanti sani, secondo la definizione della direttiva 92/118/CEE, nonché il collagene derivato da tali pelli non sono soggetti a restrizioni quanto alla loro immissione in commercio.

- (5) Il comitato scientifico direttivo ha adottato un parere sulla sicurezza del collagene il 10-11 maggio 2001, affrontando la questione della sicurezza in relazione all'encefalopatia spongiforme trasmissibile («TSE») del collagene prodotto da pelli di ruminanti.

- (6) Le materie prime utilizzate per la produzione di collagene consistono principalmente di tessuto connettivo bovino proveniente da pelli e tendini nonché di pelli di vitello, pelli di ovini e pelli di suini. A garanzia della sicurezza di tali materie prime è necessario che esse derivino da animali sottoposti a ispezioni ante e post mortem volte a certificarne l'idoneità al consumo umano. Inoltre tali materie prime devono essere state trattate secondo la migliore pratica igienica al momento del prelievo, del trasporto, del magazzinaggio e della manipolazione.

⁽¹⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 13 del 18.1.2003, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.

⁽⁴⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU L 175 del 19.7.1993, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 173 dell'11.7.2003, pag. 6.

- (7) Allo scopo di garantire la rintracciabilità di dette materie prime è opportuno prevedere che i centri di raccolta e le concerie che intendono fornire dette materie siano autorizzati e registrati. Inoltre dovrebbe essere imposto un modello di documento commerciale che accompagni dette materie prime durante il trasporto e al momento della consegna ai centri di raccolta, alle concerie e agli stabilimenti di elaborazione di collagene.
- (8) È opportuno modificare l'attuale documento commerciale relativo alle materie prime destinate alla produzione di gelatina per il consumo umano, al fine di tenere conto dei particolari relativi alle procedure di controllo praticate in determinati Stati membri.
- (9) Devono essere stabilite adeguate norme per i prodotti finiti, allo scopo di assicurare che essi non siano contaminati da sostanze o microrganismi pericolosi per la salute dei consumatori. In attesa di una valutazione scientifica di tali norme, è opportuno inserire temporaneamente delle norme in materia di contaminazione generalmente accettate. Devono inoltre essere stabilite le norme riguardanti l'imballaggio, il magazzinaggio e il trasporto dei prodotti finiti.
- (10) Occorre stabilire norme sanitarie specifiche relative all'importazione di materie prime per la produzione di collagene destinato al consumo umano. È opportuno elaborare modelli di certificati sanitari destinati ad accompagnare l'importazione del collagene e delle materie prime per la produzione di collagene destinato al consumo umano. Inoltre è necessario che la Commissione proceda al riconoscimento di condizioni che offrono garanzie equivalenti, basate su una proposta presentata da un paese terzo.
- (11) L'adozione di norme specifiche per la produzione di collagene non preclude l'adozione di norme per la prevenzione ed il controllo della TSE.
- (12) Occorre pertanto modificare in conformità la direttiva 92/118/CEE.
- (13) La decisione 2003/42/CE ha modificato la direttiva 92/118/CEE, a decorrere dal 30 settembre 2003, per quanto riguarda le condizioni sanitarie specifiche relative al collagene destinato al consumo umano e i requisiti di certificazione del collagene e delle materie prime per la produzione di collagene da spedire verso la Comunità europea ai fini del consumo umano.
- (14) La Comunità importa da paesi terzi materie prime e collagene, tra cui collagene conforme a determinati requisiti tecnici che non è disponibile nella Comunità.
- (15) Il Regno Unito ha chiesto un rinvio dell'applicazione delle nuove condizioni sanitarie specifiche per tener conto della situazione dei produttori britannici che dipendono dalle importazioni da paesi terzi.
- (16) I negoziati per risolvere i problemi relativi alle importazioni di collagene al fine di consentire la prosecuzione di tali importazioni nel pieno rispetto delle nuove condizioni sanitarie specifiche possono considerarsi conclusi.
- (17) È opportuno prevedere un periodo di tempo per la conclusione dell'iter amministrativo di tali negoziati, ma occorre che sia il più breve possibile.
- (18) Nell'allegato della decisione 2003/42/CE è stato individuato un errore, in quanto il modello di documento commerciale per le materie prime destinate alla produzione di collagene prevede l'apposizione del timbro del veterinario ufficiale. Tale errore deve essere corretto.
- (19) Ai fini della chiarezza è opportuno abrogare la decisione 2003/42/CE e sostituirla con la presente decisione.
- (20) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 92/118/CEE è modificato conformemente all'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

L'articolo 1 della presente decisione si applica a decorrere dal 31 dicembre 2003.

Esso non si applica al collagene destinato al consumo umano prodotto o importato prima della suddetta data.

Articolo 3

La decisione 2003/42/CE è abrogata con effetto immediato.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

Il capitolo 4 dell'allegato II della direttiva 92/118/CEE è modificato come segue:

- 1) Prima del titolo viene inserita l'intestazione «Sezione A».
- 2) Alla parte VIII, punto II, sotto le intestazioni «Impianto di lavorazione di altri prodotti di origine animale», «Centri di raccolta» e «Conceria», la seconda riga è sostituita dalla dicitura seguente: «Numero di registrazione».
- 3) Viene aggiunta la seguente sezione B:

«SEZIONE B**CONDIZIONI SANITARIE SPECIFICHE PER LA PREPARAZIONE DEL COLLAGENE DESTINATO AL CONSUMO UMANO****I. Informazioni generali**

1. Nella presente sezione vengono specificate le condizioni sanitarie applicabili all'immissione in commercio e alle importazioni di collagene destinato al consumo umano.
2. Ai fini della presente sezione, valgono le definizioni di "pelli" e "concia" di cui alla sezione A.

Inoltre valgono le definizioni seguenti:

- a) "collagene": prodotto basato su proteine, ottenuto a partire da pelli e tendini di animali, nonché, nel caso dei suini, del pollame e dei pesci, anche da ossa, prodotto tramite il metodo illustrato qui di seguito alla parte V;
 - b) per "collagene destinato al consumo umano" si intende collagene destinato al consumo alimentare o integrato o avvolto intorno a cibi o prodotti destinati al consumo umano.
3. Il collagene destinato al consumo umano deve essere conforme alle condizioni esposte qui di seguito alle parti II-X.

II. Stabilimenti produttori di collagene

Il collagene destinato al consumo umano deve provenire da stabilimenti conformi alle condizioni stabilite alla parte I della sezione A.

III. Materie prime e stabilimenti che le forniscono

1. Per la produzione di collagene destinato al consumo umano possono essere impiegate le seguenti materie prime:
 - a) pelli di ruminanti d'allevamento;
 - b) pelle, ossa e intestini di suini;
 - c) pelle e ossa di pollame;
 - d) tendini;
 - e) pelli di selvaggina; e
 - f) pelle e ossa di pesce.
2. L'uso di pelli sottoposte a processi di concia è vietato.
3. Le materie prime devono rispondere ai seguenti requisiti:
 - per le materie prime elencate al punto 1, lettere da a) a d), si applicano i requisiti di cui alla sezione A, parte II, punto 4,
 - per le materie prime elencate al punto 1, lettera da e), si applicano i requisiti di cui alla sezione A, parte II, punto 5,
 - per le materie prime elencate al punto 1, lettere da a) a e), si applicano i requisiti di cui alla sezione A, parte II, punto 6; eccettuato il fatto che nessuna materia prima deve provenire da impianti nei quali si pratica lo sgrassamento delle ossa di ruminanti, e
 - per le materie prime elencate al punto 1, lettera f), si applicano i requisiti di cui alla sezione A, parte II, punto 7.

4. I centri di raccolta e le concerie che forniscono materia prima per la produzione di collagene destinato al consumo umano devono essere specificamente riconosciuti e registrati a tale scopo dalle competenti autorità e devono soddisfare i requisiti elencati alla sezione A, parte II, punto 8.

IV. Trasporto e magazzinaggio delle materie prime

1. Il trasporto e il magazzinaggio delle materie prime destinate alla produzione di collagene avvengono in conformità ai requisiti di cui alla sezione A, parte III.
2. Durante il trasporto, al momento della consegna ai centri di raccolta, alle concerie e agli stabilimenti di trasformazione del collagene, le materie prime devono essere accompagnate da un documento conforme al modello riprodotto nella parte IX del presente capitolo.

V. Produzione di collagene

1. Il collagene deve essere prodotto mediante un processo tale da assicurare che le materie prime siano sottoposte ad un trattamento comprendente il lavaggio, la regolazione del pH mediante acido od alcali seguita da uno o più risciacqui, il filtraggio e l'estrusione; oppure da un trattamento equivalente approvato dalla Commissione, previa consultazione del comitato scientifico competente in materia.
2. Dopo essere stato sottoposto al processo di cui al punto 1, il collagene può essere sottoposto a un processo di essiccazione.
3. La produzione e il magazzinaggio del collagene non destinato al consumo umano possono aver luogo nello stesso stabilimento del collagene destinato al consumo umano purché sia prodotto e immagazzinato esattamente in base alle condizioni elencate nel presente capitolo.
4. L'uso di conservanti diversi da quelli consentiti dalla legislazione comunitaria è proibito.

VI. Prodotti finiti

Per assicurare che ciascun lotto di collagene prodotto rispetti i criteri microbiologici e i criteri in materia di residui esposti alla sezione A, parte V, verranno prese le misure del caso, compreso lo svolgimento di test; tuttavia laddove sia necessario per ottenere determinati prodotti, quali le budella a base di collagene, non verranno applicati limiti riguardo al tenore di umidità e di ceneri.

VII. Imballaggio, magazzinaggio e trasporto

1. Il collagene destinato al consumo umano dev'essere confezionato, imballato, immagazzinato e trasportato in condizioni igieniche soddisfacenti, e in particolare deve soddisfare le condizioni esposte alla sezione A, parte VI, punto 1.
2. Le confezioni e gli imballaggi contenenti collagene debbono recare un marchio di identificazione elencante i particolari di cui alla sezione A, parte VI, punto 2, primo trattino; inoltre devono recare la dicitura "Collagene destinato al consumo umano".
3. Durante il trasporto, il collagene dev'essere accompagnato da un documento commerciale, conforme all'articolo 3, sezione A, punto 9, lettera a), della direttiva 77/99/CEE, recante l'indicazione: "Collagene destinato al consumo umano", la data di preparazione e il numero di lotto.

VIII. Importazione da paesi terzi di collagene e di materie prime destinate alla produzione di collagene destinato al consumo umano

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di collagene destinato al consumo umano solo se:
 - a) proviene da paesi terzi indicati nell'elenco della parte XIII dell'allegato della decisione 94/278/CE della Commissione⁽¹⁾;
 - b) proviene da stabilimenti soddisfacenti alle condizioni specificate nella parte II del presente capitolo;

⁽¹⁾ GU L 120 dell'11.5.1994, pag. 44.

- c) è stato prodotto a partire da materia prima che soddisfaceva i requisiti delle parti III e IV del presente capitolo;
 - d) è stato fabbricato in conformità delle condizioni stabilite nella parte V del presente capitolo;
 - e) soddisfa i criteri di cui alla parte VI nonché le condizioni in materia di imballaggio, magazzinaggio e trasporto stabilite alla parte VII, punto 1, del presente capitolo;
 - f) reca sulle confezioni e sugli imballaggi un marchio di identificazione elencante i particolari di cui alla sezione A, parte VII, lettera A, sesto trattino; e
 - g) è accompagnato da un certificato sanitario conforme al modello stabilito alla parte X. a) della presente sezione.
2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione nella Comunità delle materie prime elencate alla parte III, punto 1, della presente sezione, destinate alla produzione di collagene per il consumo umano, solo se:
- a) esse provengono da paesi terzi elencati nella decisione 79/542/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, o nella decisione 94/85/CE della Commissione ⁽²⁾, o nella decisione 94/86/CE della Commissione ⁽³⁾ o nella decisione 97/296/CE della Commissione ⁽⁴⁾, a seconda della pertinenza; e
 - b) un certificato sanitario conforme al modello stabilito al capitolo X. b) della presente sezione accompagna ciascuna partita di materie prime.
3. I certificati sanitari di cui al punto 1, lettera g), e al punto 2, lettera b), sono costituiti da un unico foglio e vanno compilati in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro attraverso il quale la partita entra per la prima volta nella Comunità e in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione.
4. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, la Commissione può riconoscere le misure sanitarie applicate da un paese terzo per la produzione di collagene destinato al consumo umano come offerenti garanzie equivalenti a quelle applicate per l'immissione in commercio nella Comunità, se il paese terzo in questione fornisce prova obiettiva in tal senso. Qualora la Commissione riconosca tale equivalenza, essa stabilisce, conformemente alla stessa procedura, le condizioni per l'importazione di collagene destinato al consumo umano.

⁽¹⁾ GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 44 del 17.2.1994, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 44 del 17.2.1994, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21.

IX. Modello di documento commerciale
relativo alle materie prime per la produzione di collagene destinato al consumo umano

Numero del documento commerciale:

1. Identificazione della materia prima

Natura (per esempio pelle):

Specie animali (per esempio bovini, suini):

Peso netto (kg):

Contrassegno di identificazione (pallet o container):

2. Origine della materia prima:

— *Macello*

Indirizzo dello stabilimento:

.....

Numero di registrazione/riconoscimento veterinario:

— *Laboratorio di sezionamento*

Indirizzo dello stabilimento:

.....

Numero di registrazione/riconoscimento veterinario:

— *Impianto di lavorazione di prodotti a base di carne*

Indirizzo dello stabilimento:

.....

Numero di registrazione/riconoscimento veterinario:

— *Impianto di lavorazione di altri prodotti di origine animale*

Indirizzo dello stabilimento:

.....

Numero di registrazione:

— *Stabilimento di lavorazione della selvaggina*

Indirizzo dello stabilimento:

.....

Numero di riconoscimento veterinario:

— *Impianti di lavorazione di prodotti a base di pesce*

Indirizzo dello stabilimento:

.....

Numero di registrazione/riconoscimento veterinario:

— Centri di raccolta

Indirizzo dello stabilimento:

.....

Numero di registrazione:

.....

— Conceria

Indirizzo dello stabilimento:

.....

Numero di registrazione:

— Punto di vendita al dettaglio

Indirizzo:

.....

— Locale adiacente a punti di vendita in cui si procede al sezionamento e alla conservazione di carni, anche di pollame, unicamente per fini di fornitura diretta al consumatore finale

Indirizzo:

3. Destinazione della materia prima

La materia prima sarà inviata al seguente stabilimento/centro di raccolta/conceria/impianto di produzione di collagene (1), Nome:

.....

Indirizzo:

.....

4. Dichiarazione

Il sottoscritto dichiara di essere a perfetta conoscenza delle disposizioni delle parti III e IV del capitolo 4, sezione B, dell'allegato II della direttiva 92/118/CEE e che:

- le pelli di ruminanti d'allevamento, le ossa, le pelli e gli intestini di suini, la pelle di pollame nonché i tendini e i legamenti sopra descritti sono ottenuti da animali che sono stati macellati in un mattatoio e le cui carcasse sono state ritenute idonee al consumo umano a seguito di ispezioni ante e post mortem effettuate da un veterinario ufficiale, e/o (1)
- le pelli di selvaggina sopra descritte sono ottenute da animali abbattuti le cui carcasse sono state ritenute idonee al consumo umano a seguito di ispezioni condotte conformemente all'articolo 3 della direttiva 92/45/CEE (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15), e/o (1)
- la pelle e le ossa di pesce sopra descritte provengono da impianti di fabbricazione di prodotti a base di pesce destinati al consumo umano riconosciuti o registrati conformemente alla direttiva 91/493/CEE del Consiglio (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15) (1).

Fatto a..... il

(luogo)

(data)

.....

(firma del proprietario dell'impianto o dei suoi rappresentanti) (2)

.....
(nome e cognome in stampatello)

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) Il colore della firma deve essere diverso dal colore del testo stampato.

X. a) Modello di certificato sanitario
per il collagene destinato al consumo umano da inviare nella Comunità europea

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto di ispezione frontaliero.

Numero di riferimento del certificato sanitario:

Paese di destinazione:

Paese speditore:

Ministero responsabile:

Servizio che rilascia il certificato:

1. Identificazione del collagene

Tipo di prodotto:

Specie animale e natura delle materie prime utilizzate (per esempio, pelli bovine):

Data di fabbricazione:

Natura dell'imballaggio:

Numero di colli:

Periodo di conservazione garantito:

Peso netto (kg):

Indirizzo e numero di registrazione dello stabilimento o degli stabilimenti autorizzati e registrati:

2. Destinazione del collagene

Il collagene è spedito:
 da
 (luogo di carico)

a:
 (paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto ⁽¹⁾:

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

⁽¹⁾ Indicare il nome o il numero di immatricolazione (carri ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.

3. Attestato sanitario

Il sottoscritto dichiara di essere al corrente delle disposizioni dell'allegato II, capitolo 4, sezione B, della direttiva 92/118/CEE e certifica che il collagene sopra descritto:

- proviene da stabilimenti che rispondono alle condizioni stabilite nella parte II di tale sezione,
- è stato prodotto con materie prime che rispondono alle condizioni stabilite nelle parti III e IV di tale sezione,
- è stato prodotto conformemente alle condizioni stabilite nella parte V di tale sezione, e
- soddisfa le condizioni stabilite nella parte VI e nella parte VII, punto 1, di tale sezione.

Fatto a il

(luogo)

(data)

.....
(firma del veterinario ufficiale) ⁽²⁾

.....
(nome e cognome in stampatello)



⁽²⁾ Il colore del timbro e della firma deve essere diverso dal colore del testo stampato.

X. b) Modello di certificato sanitario

per le materie prime destinate alla produzione di collagene per il consumo umano da inviare nella Comunità europea

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di riferimento del certificato sanitario:

Paese di destinazione:

Paese speditore:

Ministero responsabile:

Servizio che rilascia il certificato:

1. Identificazione delle materie prime

Specie animale e natura (per esempio, pelli bovine, pelli suine):

Data di fabbricazione:

Natura dell'imballaggio:

Numero di colli:

Periodo di conservazione garantito:

Peso netto (kg):

2. Origine delle materie prime

Indirizzo e numero di registrazione dello stabilimento o degli stabilimenti autorizzati e registrati:

.....

3. Destinazione delle materie prime

Le materie prime sono spedite da:

(luogo di carico)

a:

(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto ⁽¹⁾:

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

Nome e indirizzo del destinatario:

.....

⁽¹⁾ Indicare il nome o il numero di immatricolazione (carri ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.

4. Attestato sanitario

Il sottoscritto dichiara di essere al corrente delle disposizioni dell'allegato II, capitolo 4, sezione B, della direttiva 92/118/CEE e certifica che le materie prime sopra descritte rispondono alle condizioni stabilite nella parte III della suddetta sezione e, in particolare che:

- le pelli di ruminanti d'allevamento, le pelli, le ossa e gli intestini di suini, le pelli e le ossa di pollame ed i tendini sopra descritti provengono da animali macellati in un macello e che a seguito di un'ispezione ante e post mortem, sono stati ritenuti idonei al consumo umano, e/o ⁽²⁾
- le pelli della selvaggina sopra descritte provengono da animali abbattuti le cui carcasse sono state ritenute idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni eseguite conformemente all'articolo 3 della direttiva 92/45/CEE, e/o ⁽²⁾
- le pelli e le ossa di pesce sopra descritte provengono da stabilimenti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano e che sono autorizzati ad esportare ⁽²⁾.

Fatto a il
(luogo) (Data)

.....
(firma del veterinario ufficiale) ^(?)

.....
(nome e cognome in stampatello)



⁽²⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.

^(?) Il colore del timbro e della firma deve essere diverso dal colore del testo stampato.»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2003

relativa alla procedura di attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda kit d'impermeabilizzazione dell'impalcato da applicare allo stato liquido

[notificata con il numero C(2003) 3483]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/722/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 93/68/CEE ⁽²⁾ e, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione, tra le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE per l'attestazione della conformità di un prodotto, deve scegliere la «procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza»; occorre pertanto stabilire se, per un dato prodotto o gruppo di prodotti, l'esistenza nella fabbrica di un sistema di controllo della produzione, effettuato dal fabbricante, sia una condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'attestazione di conformità oppure se, per motivi connessi all'osservanza dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, debba intervenire un organismo di certificazione riconosciuto.
- (2) L'articolo 13, paragrafo 4, prevede che la procedura così stabilita sia indicata nei mandati e nelle specifiche tecniche; è dunque opportuno definire il concetto di prodotto o gruppo di prodotti impiegato nei mandati e nelle specifiche tecniche.
- (3) Le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3, sono descritte dettagliatamente nell'allegato III alla direttiva 89/106/CEE. Occorre quindi specificare chiaramente i metodi con cui le due procedure saranno applicate ad ogni prodotto o gruppo di prodotti facendo riferimento all'allegato III, dato che in tale allegato si raccomandano determinati sistemi.

- (4) La procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), corrisponde ai sistemi della possibilità 1, senza sorveglianza permanente, e delle possibilità 2 e 3 definite nell'allegato III, punto 2 ii); la procedura descritta all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), corrisponde ai sistemi di cui all'allegato III, punto 2 i), e alla possibilità 1, con sorveglianza permanente, di cui all'allegato III, punto 2 ii).

- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato I viene attestata in base a una procedura secondo la quale, oltre ad un sistema di controllo della produzione nella fabbrica effettuato dal fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione.

Articolo 2

La procedura di attestazione della conformità di cui all'allegato II è indicata nei mandati per gli orientamenti relativi al benessere tecnico europeo.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1.

ALLEGATO I

Kit d'impermeabilizzazione dell'impalcato da applicare allo stato liquido

— da utilizzare unicamente sugli impalcati.

ALLEGATO II

Kit d'impermeabilizzazione dell'impalcato da applicare allo stato liquido*Sistema di attestazione della conformità*

Per i prodotti e gli usi previsti elencati nel seguito, si chiede all'EOTA di specificare i seguenti sistemi di attestazione della conformità nell'ambito del corrispondente orientamento per il benessere tecnico europeo:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi (reazione al fuoco)	Sistemi di attestazione della conformità
Kit d'impermeabilizzazione dell'impalcato da applicare allo stato liquido	Unicamente su impalcati	—	2+

Sistema 2+: cfr. l'allegato III, punto 2 ii), della direttiva 89/106/CEE, in cui la possibilità 1 prevede la certificazione del controllo di produzione nella fabbrica da parte di un organismo riconosciuto in base ad una ispezione iniziale della fabbrica e dei suoi controlli di produzione e alla sorveglianza, alla valutazione e all'approvazione permanenti dei controlli di produzione nella fabbrica.

Le specifiche del sistema devono potersi applicare anche nel caso in cui non sia necessario determinare le prestazioni in rapporto ad una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non stabilisce alcuna prescrizione per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, all'occorrenza, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare le prestazioni del prodotto sotto questo profilo.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 2003
relativa alla validità di talune informazioni tariffarie vincolanti

[notificata con il numero C(2003) 3517]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2003/723/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 5, lettera a, punto iii), e l'articolo 248,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) L'informazione tariffaria vincolante di cui all'allegato è in contrasto con altre informazioni tariffarie vincolanti e la classificazione tariffaria ivi prevista è incompatibile con le regole generali sull'interpretazione della nomenclatura combinata disposte nella parte I, sezione I A dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2176/2002 della Commissione ⁽⁶⁾.
- (2) L'informazione tariffaria vincolante di cui all'allegato riguarda un articolo confezionato con tessuti di polietilene con un'altezza non superiore a 5 mm e dotato sulle due facce di un rivestimento percettibile ad occhio nudo. Pertanto, in base all'applicazione delle regole generali 1 e 6 sull'interpretazione della nomenclatura combinata e della nota 2 a) 3) al capitolo 59, questo articolo va classificato alla voce 3926.

- (3) La validità di detta informazione tariffaria vincolante deve decadere. Pertanto, l'amministrazione doganale che le ha emesse deve revocarla quanto prima e informare di ciò la Commissione.
- (4) Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un certo periodo di tempo deve essere data al titolare la possibilità di richiamarsi alle informazioni tariffarie vincolanti che sono decadute, fatte salve le condizioni previste nell'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
- (5) Le misure contemplate dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'informazione tariffaria vincolante, di cui alla colonna 1 della tabella disposta nell'allegato, emessa dalle autorità doganali specificate nella colonna 2 per la classificazione tariffaria specificata nella colonna 3, cessa di essere valida.
2. L'autorità doganale specificata nella colonna 2 deve revocare l'informazione tariffaria vincolante di cui alla colonna 1 quanto prima e comunque non oltre 10 giorni dalla notifica della presente decisione.
3. L'autorità doganale che revoca l'informazione tariffaria vincolante deve informare di ciò la Commissione.

Articolo 2

L'informazione tariffaria vincolante di cui all'allegato può continuare ad essere utilizzata ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 per un certo periodo di tempo, purché siano soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93.

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 187 del 26.7.2003, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 331 del 7.12.2002, pag. 3.

Articolo 3

Il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2003.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

ALLEGATO

	Informazione tariffaria vincolante (riferimento)	Autorità doganale	Classificazione tariffaria
	1	2	3
N. 1	UK 103189888	H.M. Customs & Excise Southend-on-Sea Regno Unito	6306 12 00

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2003

recante deroga temporanea alla direttiva 82/894/CEE per quanto riguarda la frequenza della notifica dei focolai primari dell'encefalopatia spongiforme bovina

[notificata con il numero C(2003) 3561]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/724/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 82/894/CEE concerne la notifica delle malattie degli animali nella Comunità, compresa l'encefalopatia spongiforme dei bovini («BSE»). A norma di tale direttiva gli Stati membri devono notificare i focolai primari della BSE sia alla Commissione che agli altri Stati membri entro 24 ore. La stessa direttiva dispone inoltre che i focolai secondari della BSE siano notificati alla Commissione ogni settimana.
- (2) Varie decisioni della Commissione, l'ultima delle quali è la decisione 98/12/CE ⁽³⁾, hanno concesso agli Stati membri deroghe temporanee alle disposizioni della direttiva 82/894/CEE concernenti la notifica dei focolai primari della BSE entro 24 ore. La deroga temporanea prevista dalla decisione 98/12/CE dispone che tutti i focolai della BSE siano notificati alla Commissione ogni settimana.
- (3) Focolai di BSE continuano a manifestarsi nella Comunità. Alla luce dell'esperienza passata, la notifica della BSE prescritta per i focolai secondari risulta sufficiente. In

conformità, è opportuno mantenere una deroga temporanea che consenta agli Stati membri di notificare alla Commissione i focolai primari di BSE ogni settimana.

- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 82/894/CEE, qualsiasi focolaio di encefalopatia spongiforme dei bovini è notificato, sino al 31 dicembre 2007, conformemente al disposto dell'articolo 4 della stessa direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36.

⁽³⁾ GU L 4 dell'8.1.1998, pag. 63.

(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE 2003/725/GAI DEL CONSIGLIO

del 2 ottobre 2003

che modifica l'articolo 40, paragrafi 1 e 7, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 32 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

Articolo 1

vista l'iniziativa del Regno del Belgio, del Regno di Spagna e della Repubblica francese,

Le disposizioni di cui all'articolo 40 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni sono modificate come segue:

visto il parere del Parlamento europeo,

1) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

considerando quanto segue:

«1. Gli agenti di uno Stato membro che, nell'ambito di un'indagine giudiziaria, tengono sotto osservazione nel loro paese una persona che si presume abbia partecipato alla commissione di un reato che può dar luogo ad estradizione, o, in quanto parte necessaria di detta indagine, una persona nei confronti della quale sussistono fondati motivi per ritenere che possa condurre all'identificazione o alla localizzazione della summenzionata persona, sono autorizzati a continuare questa osservazione nel territorio di un altro Stato membro se quest'ultimo ha autorizzato l'osservazione transfrontaliera in base ad una domanda di assistenza preventivamente presentata e debitamente giustificata. L'autorizzazione può essere accompagnata da condizioni.»

(1) Occorre modificare le disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni ⁽¹⁾ per quanto riguarda l'osservazione transfrontaliera ed estenderne l'ambito di applicazione per aumentare le possibilità di successo delle indagini giudiziarie, in particolare per i reati connessi con la criminalità organizzata.

2) il paragrafo 7 è modificato come segue:

(2) Il Regno Unito partecipa alla presente decisione a norma dell'articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ⁽²⁾.

a) al terzo trattino, il termine «stupro» è sostituito dai termini «reati gravi di natura sessuale»;

b) al quinto trattino, i termini «moneta falsa» sono sostituiti dai termini «contraffazione e falsificazione di mezzi di pagamento»;

c) sono aggiunti i trattini seguenti:

(3) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, contemplato dall'articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo ⁽³⁾,

«— truffa aggravata,

— traffico di clandestini,

— riciclaggio di denaro,

— traffico illecito di sostanze nucleari e radioattive,

— partecipazione a un'organizzazione criminale, nei termini previsti nell'azione comune 98/733/GAI del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativa alla possibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea,

— reati di terrorismo nei termini previsti nella decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, nella lotta contro il terrorismo.»

⁽¹⁾ GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

Articolo 2

1. La presente decisione non vincola l'Irlanda.
2. La presente decisione non si applica a Gibilterra.
3. La presente decisione si applica alle isole Normanne solo fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 2000/365/CE.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 2 ottobre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. PISANU
